

RATA COSTANTE - 5 RATE ANNUALI

Metodo di Calcolo: **Rata Costante** (metodo francese)

Importo del Finanziamento: € 10.000,00; Tasso di Interesse Annuo: 6%; Durata del Finanziamento: 5 anni

Modalità di Restituzione: **5 rate annuali**

Importo di ogni singola Rata: € 2.373,96

Num. Rata	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Cap.residuo
1	€ 2.373,96	€ 600,00	€ 1.773,96	€ 1.269,82	€ 8.226,04
2	€ 2.373,96	€ 493,56	€ 1.880,40	€ 776,26	€ 6.345,63
3	€ 2.373,96	€ 380,74	€ 1.993,23	€ 395,52	€ 4.352,41
4	€ 2.373,96	€ 261,14	€ 2.112,82	€ 134,38	€ 2.239,59
5	€ 2.373,96	€ 134,38	€ 2.239,59		
TOTALI	€ 11.869,82	€ 1.869,82	€ 10.000,00		

Quota interessi rata 3: euro 6.345,63 x 6%= euro 380,7378.

ORDINANZA SALERNO 19/7/2023

Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e/o del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi passivi all'interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. "alla francese" ed il regime di capitalizzazione "composto" siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un'ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione.

(In motivazione si cita quale elemento sintomatico anche $TAE > TAN$)

DEI CONTRATTI IN GENERALE

ART. 1325 C.C. INDICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti del [contratto](#) sono:

1) l'[accordo](#) delle [parti](#); 2) la [causa](#); 3) l'[oggetto](#); 4) la [forma](#), quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di [nullità](#).

ART. 1346 C.C. REQUISITI

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

ART. 1418 C.C. CAUSE DI NULLITA' DEL CONTRATTO

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge

ART. 1419 C.C. NULLITA' PARZIALE

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative

TUB

Articolo 117 TUB - Contratti

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

I DATI CONTRATTUALI

<<recando il contratto di mutuo l'indicazione del numero di rate da restituire, del loro ammontare, del T.A.N., del T.A.E. (maggiore del T.A.N., così rivelando la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori) ed il piano di ammortamento "a rate costanti" che indica tutte le singole rate nel loro ammontare totale e nella loro composizione (cioè nella parte dovuta per capitale e per interessi);>>

AMMORTAMENTO FRANCESE

la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale crescente, in cui vengono cioè ad essere corrisposti dapprima prevalentemente gli interessi e poi il capitale), specie in relazione all’applicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, come nel caso concreto, può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per il cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi la sorta capitale; di talché anche la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” costituirebbe un “prezzo”, un “costo”, che va esplicitato chiaramente all’interno del contratto bancario, in ossequio al disposto del quarto comma dell’articolo 117 T.U.B.

(Dalla informazione del massimario, emerge che la doglianza in causa era per un TAN del 5,4%, contro un tasso effettivo del 5,54%).

TRIBUNALE BARI, SEZ. DIST. RUTIGLIANO

29/10/2008, N. 113

È illegittimo il c.d. ammortamento alla francese che comporta la restituzione degli interessi al tasso composto anziché quello semplice.

In un contratto di mutuo a tasso fisso semestrale, in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto «francese» mediante il pagamento di un numero predefinito di rate semestrali costanti, l'interesse applicato al mutuatario non è l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto; tale divergenza, per un verso, importa violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determina la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano va ricostruito con applicazione dell'interesse legale.

INDICAZIONE DEL TAE

DELIBERA CICR 9/2/2000

Art. 6

(Trasparenza contrattuale)

I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

STESSO MUTUO, MA 10 RATE SEMESTRALI COSTANTI

Stesso mutuo: rata fissa, cap. e. 10.000, tasso 6%, durata 5 anni, ma **rimborso con 10 rate semestrali:**

Num. Rata	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Cap. residuo
1	€ 1.172,31	€ 300,00	€ 872,31	€ 1.423,05	€ 9.127,69
2	€ 1.172,31	€ 273,83	€ 898,47	€ 1.149,22	€ 8.229,22
3	€ 1.172,31	€ 246,88	€ 925,43	€ 902,34	€ 7.303,79
4	€ 1.172,31	€ 219,11	€ 953,19	€ 683,23	€ 6.350,60
5	€ 1.172,31	€ 190,52	€ 981,79	€ 492,71	€ 5.368,81
6	€ 1.172,31	€ 161,06	€ 1.011,24	€ 331,65	€ 4.357,57
7	€ 1.172,31	€ 130,73	€ 1.041,58	€ 200,92	€ 3.316,00
8	€ 1.172,31	€ 99,48	€ 1.072,83	€ 101,44	€ 2.243,17
9	€ 1.172,31	€ 67,30	€ 1.105,01	€ 34,14	€ 1.138,16
10	€ 1.172,31	€ 34,14	€ 1.138,16		
TOTALI	€ 11.723,05	€ 1.723,05	€ 10.000,00		

Quota interessi di rata 3: € 8.229,22 x 6% (TAN) : 2= € 246,8766

TAN E TAE

$$\text{TAE} = (1 + \text{TAN}/\text{rate annue})^{\text{rate annue}} - 1$$

Nel primo mutuo, 5 rate annuali, $\text{TAE} = (1 + 0,06)^1 - 1 = 6\%$; **TAE = TAN**

Nel secondo, 10 rate semestrali, $\text{TAE} = (1 + 0,06/2)^2 - 1 = 6,09\%$; **TAE > TAN**
si pagano meno interessi in termini assoluti, ma prima.

TAE > TAN se le rate sono infrannuali; TAN = TAE se la rata è annuale;

TAE < TAN se il pagamento avviene in un periodo superiore all'anno, come attualmente per i conti correnti. **Ma questi rapporti tra TAN e TAE non hanno niente a che fare con il regime di capitalizzazione adottato, perché non dicono niente su quale sia la base di calcolo adottata per gli interessi.** Si pensi ad esempio al c/c: il TAN sarà comunque > del TAE sia nell'ipotesi in cui il cliente abbia autorizzato l'annotazione in conto degli interessi debitori, che in quella opposta.

QUOTA CAPITALE COSTANTE TAN 6%; 5 RATE ANNUALI

Num. Rata	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
1	€ 2.600,00	€ 600,00	€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 8.000,00
2	€ 2.480,00	€ 480,00	€ 2.000,00	€ 720,00	€ 6.000,00
3	€ 2.360,00	€ 360,00	€ 2.000,00	€ 360,00	€ 4.000,00
4	€ 2.240,00	€ 240,00	€ 2.000,00	€ 120,00	€ 2.000,00
5	€ 2.120,00	€ 120,00	€ 2.000,00		
TOTALI	€ 11.800,00	€ 1.800,00	€ 10.000,00		

LA CAPITALIZZAZIONE

SEMPLICE

In matematica, il regime di capitalizzazione semplice è caratterizzato dal fatto che gli interessi sono proporzionali al capitale investito C e alla durata dell'operazione t , di modo che l'ammontare degli interessi sarà $I=C*t*i$ e il montante M sarà $= C(1+it)$.

COMPOSTA

Nel regime di capitalizzazione composta, invece, gli interessi maturati in un periodo, attraverso il regime della capitalizzazione semplice, diventano capitale e, a loro volta, producono interessi a partire dal periodo successivo. Pertanto, tenendo conto che il montante del periodo precedente diventa nuovo capitale, dopo il tempo t si avrà $M=C(1+i)^t$.

LA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA SECONDO L'ORDINANZA DI RINVIO

nel regime di capitalizzazione composto l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi, per cui il "montante" è calcolato con una formula dove il tempo è posto in esponente (esponente che manca, invece, nella capitalizzazione semplice). Dunque nella capitalizzazione "semplice" gli interessi non vengono mai moltiplicati per sé stessi, al contrario di quanto accade ove vi sia la capitalizzazione "composta", con evidente maggiore onerosità di quest'ultimo regime di capitalizzazione.

CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA?

Il debito residuo ad una determinata rata k è pari a:

$$D_k = D_{k-1} - C_k$$

dove C_k è la quota capitale pagata con la rata k . Poiché la quota capitale è pari alla differenza tra la rata intera e la quota interessi ($C = R - I$), operando la sostituzione di C nella formula che precede si può scrivere che:

$$D_k = D_{k-1} - R_k + I_k$$

il che dimostrerebbe che nel debito residuo sono compresi gli interessi pagati con la rata precedente.

Tuttavia, **trattasi di una capitalizzazione solo apparente** perché esso sussiste solo a condizione di detrarre in un primo tempo arbitrariamente dal debito capitale residuo l'intera rata di ammortamento pagata e non solo la quota capitale: per questo è necessario successivamente aggiungere la quota interessi. Tale operazione è però artificiosa e priva di base contrattuale, perché nel contratto di mutuo le parti hanno pattuito, come loro consentito, **il rimborso graduale mediante rate con determinate scadenze, da imputare in parte a capitale e in parte a interessi**, di modo che non ha fondamento la pretesa di detrarre dal debito residuo l'intero ammontare della rata.

CASSAZIONE SEZ. V – N. 27823/2023

Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).

La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.

RATA COSTANTE E TASSO VARIABILE

TRIBUNALE MILANO 30/10/2013

Sono nulle per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli art. 1346, 1418, 1419 c.c., le clausole sugli interessi di un contratto di mutuo che si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi. Di conseguenza, va dichiarata la nullità per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 1346 c.c., anche delle clausole relative al piano di ammortamento del contratto di mutuo; dovendosi ritenere che la nullità delle clausole sugli interessi travolga anche ogni previsione relativa all'andamento delle quote capitali "alla francese", a rate costanti e con quota capitale crescente.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1363 C.C.

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

ART. 1367 C.C.

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.